

(N. 587)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1969

Esercizio, per un altro quinquennio, della facoltà prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, riguardante il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare, prevedeva che fino a cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa, e cioè fino *al 3 novembre 1968*, i reclutamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo della predetta Forza armata potessero essere effettuati sulla base delle vacanze complessivamente esistenti nei gradi di ufficiale inferiore di ciascun ruolo, anzichè, come di norma, delle vacanze esistenti nel grado iniziale.

La facoltà di cui sopra trovava giustificazione in una situazione organica di notevole eccedenza nei gradi di ufficiale subalterno, cui faceva riscontro l'esistenza di numerose vacanze nel grado di capitano.

Detta situazione, che si riteneva potesse esaurirsi in un quinquennio, tende invece a protrarsi nel tempo con particolare gravità nel Corpo del genio aeronautico, ruolo in-

gegneri e ruolo assistenti tecnici, con la conseguenza che se si dovesse applicare, dopo la scadenza dell'indicata facoltà, la norma di carattere generale secondo cui i concorsi possono essere banditi nel limite delle vacanze esistenti nei gradi iniziali, non si potrebbe procedere per lungo periodo agli annuali reclutamenti di ufficiali in servizio permanente effettivo e si dovrebbero sospendere i concorsi — strettamente collegati con i suddetti reclutamenti — per l'ammissione degli allievi dell'Accademia aeronautica.

Per ovviare a tale grave inconveniente, che comprometterebbe la continuità dei reclutamenti e inciderebbe quindi sull'efficienza della predetta Forza armata, è stato predisposto l'unito disegno di legge inteso a consentire per un altro quinquennio l'esercizio della facoltà di cui al citato articolo 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431.

Il Consiglio superiore delle Forze armate ha espresso in merito il proprio parere.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La facoltà prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, può essere esercitata fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.